



COMUNE DI ZOLA PREDOSA



CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

PROPOSTA

4 – BOZZA DI CONVENZIONE

4.4 – INDICATORI DI PERFORMANCE



In caso di riscontrata carenza nella gestione dei Servizi, verrà applicata al Concessionario, al quale la predetta carenza sia imputabile, una penale come di seguito indicato.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto del Concedente di richiedere al Concessionario i maggiori danni subiti.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente documento avverrà mediante decurtazione del relativo importo delle penali sul/sui canone/i.

L'Amministrazione potrà procedere all'escussione della cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'importo della penale risultasse superiore all'ammontare della/e rata/e di Canone annuo successiva/e e/o qualora la/e rata/e successiva/e fosse/ro d'importo pari a zero.

L'escussione della cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d'ora il Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.

Qualora il Concessionario avrà accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) del valore dei ricavi della gestione annuale, al netto dell'IVA e al lordo dell'indicizzazione, il Concessionario sarà ritenuto definitivamente inadempiente e il Concedente potrà pretendere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 25 della Convenzione.

Si applicano le disposizioni della Convenzione sulle modalità di applicazione delle penali ed in particolare gli artt. 20.2. e 20.3.

SERVIZIO A - IMPIANTI TERMICI

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi massimi consentiti nei Documenti Contrattuali per lo svolgimento delle attività di manutenzione da parte del Concessionario, si applicherà una penale pari a Euro 100,00 (cento).

In caso di mancato funzionamento di un impianto termico, per cause imputabili al Concessionario, per un periodo pari alle 24 (ventiquattro) ore, il Concessionario sarà soggetto all'applicazione di una penale quantificata forfettariamente, per ogni impianto fermo, in Euro 250,00 (duecentocinquanta) per la prima applicazione ed Euro 300 (trecento) per ogni giorno di ulteriore ritardo nel ripristino dell'impianto.

Per ogni grado di scostamento della temperatura rilevata nei locali oggetto dei Servizi, rispetto alla tolleranza stabilita dalla normativa vigente e nei Documenti Contrattuali, si applicherà una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta).

SERVIZIO B - GESTIONE E MANUTENZIONE CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi massimi consentiti nei Documenti Contrattuali per lo svolgimento delle attività di manutenzione da parte del Concessionario, si applicherà una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta).

Per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi massimi consentiti nei Documenti di Contratto per lo svolgimento del pronto intervento da parte del Concessionario, si applicherà una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta).

Per ogni grado di scostamento della temperatura rilevata nei locali oggetto dei Servizi, rispetto alla tolleranza stabilita dalla normativa vigente e nei Documenti Contrattuali si applicherà una penale pari a Euro 50,00



(cinquanta).

In caso di mancato funzionamento di un impianto di climatizzazione, per cause imputabili al Concessionario, per un periodo pari alle 24 ore (ventiquattro) il Concessionario sarà soggetto all'applicazione di una penale quantificata, forfettariamente per ogni impianto fermo in € 200,00 (duecento).

SERVIZIO C – GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi massimi consentiti nei Documenti Contrattuali per lo svolgimento delle attività di manutenzione da parte del Concessionario, si applicherà una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta).

In caso di mancato funzionamento di un impianto antincendio, per cause imputabili al Concessionario, per un periodo pari alle 24 (ventiquattro) ore, il Concessionario sarà soggetto all'applicazione di una penale quantificata, forfettariamente per ogni impianto fermo in Euro 150,00 (centocinquanta).